



ALBERTO TANASINI

DELEGATO VESCOVILE PER LE CONFRATERNITE

VESTEVOLE DI CHIAVARI

Prot. AVD/383/2010

Attesa la necessità di rivedere lo Statuto del Priorato diocesano delle Confraternite, col fine precipuo di adeguarlo all'esigenze del momento attuale e renderlo più conforme all'attività del Priorato stesso affinché possa sempre meglio coordinare l'attività delle Confraternite diocesane, sostenendole nelle difficoltà, rafforzando o instaurando un rapporto di fratellanza fra le stesse e verificando che siano osservate le disposizioni diocesane, generali e proprie;

dopo aver sentito il parere del Delegato vescovile per le Confraternite, dei membri del Priorato diocesano in carica e dei Priori delle Confraternite della Diocesi;

visti in particolare i cann. 298, 301, 304, 305, 312, 314 del Codice di Diritto Canonico,

con il presente

DECRETO

approvo l'allegato "Statuto del Priorato delle Confraternite della Diocesi di Chiavari" composto di n.18 articoli e ne ordino l'osservanza, abrogando contestualmente il precedente Statuto.

Alla Vergine Maria affido, con rinnovata preghiera, la vita e l'opera del Priorato diocesano delle Confraternite e delle Confraternite stesse perché in fedeltà ai propri scopi particolari di preghiera, culto e carità possano portare nel mondo contemporaneo una chiara testimonianza di fede.

Servatis de cetero iure servandis.

Chiavari, 26 giugno 2010

+ Alberto Tanasini, Vesc.

d. Andrea Pomicino, Caus.

STATUTO DEL PRIORATO DELLE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI DI CHIAVARI

ART. 1

Il Priorato delle Confraternite della Diocesi di Chiavari, costituito sotto la protezione della B.V. Maria, venerata con i titoli di N.S. della Misericordia, di N.S. dell'Orto e di N.S. di Montallegro, fa parte degli organismi regionali di coordinamento delle Confraternite.

ART. 2

Sono soggette e fanno capo al Priorato Diocesano tutte le Confraternite canonicamente erette nella Diocesi di Chiavari.

Nessuna Confraternita può ritenersi scollegata dal Priorato o sottratta alla sua autorità, pena la soppressione della stessa.

ART. 3

Il Priorato Diocesano, su mandato del Vescovo Diocesano, guida le Confraternite, con lo scopo di coordinarne l'attività, di sostenerle nelle difficoltà, di rafforzare o instaurare un rapporto di fratellanza fra le stesse e di verificare che siano osservate le disposizioni diocesane, generali e proprie.

Il Priorato Diocesano deve essere sprone a nuove iniziative e rendere così queste associazioni più consone alle esigenze della Chiesa diocesana e delle comunità parrocchiali, vigilando affinché le Confraternite conservino lo spirito loro proprio, osservino i rispettivi Statuti e promuovano le attività di culto nonché le altre opere spirituali e di carità cristiana.

ART. 4

Il Priorato Diocesano è presieduto dal Delegato Vescovile per le Confraternite nominato dal Vescovo di Chiavari.

Il Delegato Vescovile agisce con i poteri e le facoltà attribuitegli dal Vescovo nonché dal presente Statuto.

ART. 5

Il Priorato Diocesano è composto dal Delegato Vescovile e da dieci membri, che restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Questi dieci membri sono il Priore Diocesano, il Vice Priore ed otto Consiglieri, tra i quali vengono individuati il Tesoriere e il Segretario.

La composizione del Priorato Diocesano sarà la seguente: tre membri del Vicariato di Rapallo - S. Margherita Ligure, due membri ciascuno dei Vicariati di Chiavari - Lavagna, Sestri Levante e Sturla ed un membro del Vicariato di Cicagna.

I membri del Priorato Diocesano vengono nominati dal Vescovo di Chiavari su proposta del Delegato Vescovile, il quale procederà alla presentazione di un elenco di candidati dopo aver valutato le proposte pervenute dai Priori di



tutte le Confraternite della Diocesi, ciascuna delle quali presenterà un proprio candidato.

Il Delegato Vescovile, prima di procedere alla presentazione dell'elenco di candidati al Vescovo, potrà ascoltare il parere consultivo del Priore Diocesano uscente, dei Priori Diocesani onorari e dei Priori Diocesani emeriti.

I membri del Priorato Diocesano, una volta nominati, si riuniscono e procedono alla elezione in seno al Priorato Diocesano stesso delle varie cariche, ivi inclusa quella di Priore Diocesano.

La carica di membro del Priorato Diocesano è incompatibile con quella di chi ricopre incarichi esecutivi presso Amministrazioni pubbliche e/o Enti locali.

ART. 6

Il Priore Diocesano rappresenta il Priorato, agisce con l'autorità ricevuta dal Vescovo, anche per singoli atti, ed è il responsabile operativo del funzionamento del Priorato; in particolare, i suoi compiti sono:

- indire e dirigere con il Delegato Vescovile le riunioni del Priorato Diocesano e firmarne i verbali;
- gestire la corrispondenza e tenere i rapporti con gli enti esterni;
- verificare l'opera delle Confraternite della Diocesi di Chiavari e curare il rapporto con le stesse.


Il Priore Diocesano è membro di diritto del Priorato Ligure delle Confraternite.

ART. 7

Il Vice Priore Diocesano fa le veci del Priore Diocesano in sua assenza o per suo mandato con le stesse competenze.

ART. 8

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria del Priorato Diocesano, redige il bilancio consuntivo, tiene in ordine la contabilità sugli appositi registri, paga i conti su ordine del Priore Diocesano e comunica alle Confraternite la quota annuale statutaria stabilita dal Priorato Diocesano, provvedendo all'incasso della stessa.



ART. 9

Il Segretario, su indicazione del Delegato Vescovile e del Priore Diocesano, svolge tutte le pratiche di segreteria, redige i verbali delle riunioni del Priorato Diocesano, cura la corrispondenza e conserva l'archivio.

ART. 10

I membri del Priorato Diocesano devono:

- esaminare, discutere e approvare il bilancio del Priorato nonché verificare la regolarità dei bilanci che ogni Confraternita trasmetterà allo stesso annualmente;

- indicare la quota annuale statutaria che ogni Confraternita è tenuta a corrispondere al Priorato Diocesano per finanziare attività proprie, secondo i suoi compiti, nonché le iniziative comuni;
- coadiuvare il Delegato Vescovile ed il Priore Diocesano ogni qualvolta sia loro richiesto;
- provvedere alla tutela dei beni delle Confraternite di valore storico e artistico, vigilando sull'osservanza delle procedure previste dalla legge in materia di beni ecclesiastici;
- formulare proposte per migliorare il governo ed il coordinamento delle Confraternite;
- rappresentare il Priorato Diocesano, anche singolarmente previa delega del Priore Diocesano, presso le Confraternite;
- interessarsi con particolare attenzione delle Confraternite facenti parte del Vicariato al quale appartengono, portando all'attenzione del Priorato Diocesano eventuali problemi e/o proposte delle stesse;
- partecipare con frequenza e regolarità alle riunioni del Priorato Diocesano.

ART. 11

Il Priorato Diocesano potrà proporre al Vescovo di Chiavari la nomina a Priore Diocesano onorario di soggetti che si siano particolarmente distinti nello svolgimento della loro attività di confratelli o consorelle.

Chi ha ricoperto la carica di Priore Diocesano, terminato il proprio mandato, assume il titolo di Priore Diocesano emerito.

ART. 12

I membri del Priorato Diocesano cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza del mandato, per decadenza o dimissioni

Il membro del Priorato Diocesano che non partecipi a tre sedute consecutive del Priorato Diocesano - salvo gravi e comprovati motivi - decade dal proprio incarico.

Il Vescovo, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, può decretare la decadenza del membro del Priorato che sia stato riconosciuto responsabile di atti e/o comportamenti contrari al presente Statuto e alle vigenti norme canoniche.

In caso di cessazione di un membro del Priorato, il Vescovo - fermo restando il numero di membri spettanti a ciascun Vicariato - procederà alla nomina di un nuovo membro sulla base dell'elenco di candidati di cui all'art. 5 dello Statuto o, se necessario, sulla base di un nuovo elenco di candidati che dovrà essere presentato dalle Confraternite interessate, su richiesta del Delegato Vescovile.

In caso di cessazione, dimissioni e/o decadenza del Priore Diocesano, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, i membri del Priorato Diocesano procederanno ad una nuova elezione dello stesso.



ART. 13

I segni distintivi del Priorato Diocesano sono la cappa azzurra, il cappuccio, il cingolo azzurro e il collare con medaglia riprodotte l'effigie di N.S. dell'Orto e la dicitura "Priorato Confraternite Diocesi di Chiavari - 1999".

Il segno distintivo del Priore Diocesano è la mazza riprodotte l'effigie di N.S. dell'Orto e l'icona di N.S. di Montallegro.

ART. 14

Il Delegato Vescovile ed il Priore Diocesano convocano il Priorato Diocesano almeno due volte all'anno e in tutte quelle circostanze in cui lo ritengono opportuno.

Di ogni convocazione viene data notizia tramite comunicazione scritta, via fax o posta elettronica, spedita almeno cinque giorni prima della riunione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15

Il Priorato Diocesano collabora annualmente con il Priorato Ligure delle Confraternite, del quale fa parte, all'organizzazione del "Cammino Regionale" cui tutte le Confraternite sono tenute a partecipare.

Il Priorato Diocesano organizza inoltre annualmente una Giornata Diocesana per le Confraternite ed altri momenti di preghiera e condivisione, cui tutte le Confraternite sono tenute a partecipare.

ART. 16

Il Priorato Diocesano richiama il Priore della Confraternita che per due anni di seguito non partecipi a nessuna delle manifestazioni di cui all'art. 14 del presente Statuto o che non sia in regola con la quota statutaria.

Nei casi di particolare gravità e persistente negligenza l'Ordinario Diocesano, sentito il Priorato Diocesano, potrà disporre la rimozione del Priore della Confraternita.

ART. 17

Nel caso in cui una Confraternita cessi per qualunque motivo la propria attività, il Priorato Diocesano, su indicazione dell'Ordinario Diocesano, ne assume la cura dei beni fino a che la stessa possa riprendere o ricominciare le sue funzioni.

ART. 18

Per tutto quanto non è prescritto in questo Statuto, valgono le vigenti norme canoniche.

Dall'entrata in vigore del presente Statuto, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità ecclesiastica, ogni precedente Statuto si ritiene abrogato.

Chiavari 26 Giugno 2010



+ Alberto Tanasini, Vesc.